

(N. 877)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, RICCI, BROSIO e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

#### Riliquidazione delle pensioni dei segretari generali comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, disciplinando il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ha espressamente previsto per i segretari generali comunali e per i segretari generali provinciali l'equiparazione del relativo trattamento economico a quello previsto per i dirigenti di qualifica corrispondente dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (art. 25, comma quinto), ciò in relazione ad un esplicito riconoscimento della equivalenza di funzioni e del diritto ad un trattamento economico eguale.

Mentre, però, per i dirigenti delle amministrazioni statali è altresì previsto, nei confronti di coloro che siano stati collocati a riposo anteriormente al 1° dicembre 1972, il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico defi-

nitivamente spettante, a decorrere dalla data suindicata, ai dirigenti di corrispondente qualifica (art. 73, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), altrettanto non viene disposto — probabilmente per una dimenticanza del legislatore — nei confronti dei segretari generali comunali e provinciali collocati a riposo anteriormente al 1° dicembre 1972.

Questa disparità di trattamento fra dirigenti dell'Amministrazione statale e segretari generali comunali e provinciali collocati a riposo prima del 1° dicembre 1972 (in contrasto con l'esplicita equiparazione tra dirigenti e segretari generali in servizio, ed elusiva di legittima aspettativa degli interessati) si risolve in un notevole nocumento economico nei confronti di una benemerita categoria di pubblici funzionari a riposo, che hanno tutto il diritto di vedersi esteso lo stesso trattamento riservato ad altre categorie di pubblici dipendenti ai quali erano e sono espressamente equiparati (tabella C an-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nessa alla legge 8 giugno 1962, n. 604; tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972; art. 34, comma terzo, della legge n. 604 del 1962).

S'impone quindi un intervento riparatore che valga a ridare fondamento a legittime aspettative che in atto appaiono ingiustamente mortificate.

Peraltro, come per i dirigenti statali, l'indennità di funzione deve essere dichiarata pensionabile e compresa quindi nelle voci di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

A tal fine è stato predisposto l'allegato disegno di legge che prevede l'estensione ai segretari generali comunali e provinciali collocati a riposo anteriormente al 1° dicembre

1972 del principio sancito dall'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e la pensionabilità dell'indennità di funzione.

Non si ritiene necessario indicare i mezzi con cui fronteggiare i maggiori oneri finanziari derivanti dalla legge, maggiori oneri del resto non proibitivi stante il limitato numero di persone che potranno godere del beneficio della riliquidazione e stante che ai medesimi si potrà provvedere agevolmente con le ordinarie disponibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, oppure ponendo la spesa a carico del comune o della provincia presso cui prestava servizio il segretario generale all'atto del collocamento a riposo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Riliquidazione delle pensioni)*

Nei confronti dei segretari generali comunali e provinciali di prima classe A e B e dei segretari generali comunali di seconda classe, che furono collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, le pensioni e gli assegni sostitutivi sono riliquidati sulla base del trattamento di stipendio ed indennità di funzione che sarebbe loro spettato, con effetto dal 1° dicembre 1972, se fossero rimasti in servizio all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, secondo le qualifiche di equiparazione di cui alla tabella *D* allegata al decreto stesso.

**Art. 2.***(Pensionabilità dell'indennità di funzione)*

L'indennità di funzione prevista per i segretari generali comunali e provinciali di prima classe A e B e segretari generali comunali di seconda classe, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nella misura prevista dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è pensionabile, ad integrazione dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077. Essa è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.